SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 21

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 24 settembre 2014, n. **202**.

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 gennaio 2015.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2012. (15A00418) . . . . *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 25 novembre 2014.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clodinafop, basata sulla valutazione del dossier A8424R, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011. (15A00421). *Pag.* 11

DECRETO 25 novembre 2014.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clodinafop, basata sulla valutazione del dossier A8588F, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011. (15A00422). *Pag.* 22

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 dicembre 2014.

Chiusura della S.r.l. Mountservice in amministrazione straordinaria. (15A00415). . . . . *Pag.* 41

DECRETO 24 dicembre 2014.

Chiusura della S.p.a. Oncohospital in amministrazione straordinaria. (15A00420). . . . . *Pag.* 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam» (15A00403) . . . . *Pag.* 43

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Moveril», con conseguente modifica stampati. (15A00404) . . . . *Pag.* 43

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Limerik», con conseguente modifica stampati. (15A00406) . . . . *Pag.* 43

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata del medicinale per uso umano «Pressloval», con conseguente modifica stampati. (15A00407) . . . . *Pag.* 44

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Ribavirina Sandoz», con conseguente modifica stampati. (15A00409) . . . . *Pag.* 44

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Acarphage», con conseguente modifica stampati. (15A00410) . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem Cilastatina Kabi». (15A00411) . . . . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pronativ». (15A00412) . . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem Cilastatina Kabi». (15A00413) . . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardicor». (15A00414). . . . . *Pag.* 46

Autorità di regolazione dei trasporti

Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, del 21 gennaio 2015. (15A00492) . . . . *Pag.* 46

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (15A00493). . . . . *Pag.* 46

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). (15A00417). . . . . *Pag.* 47

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'unione europea. (15A00423). . . . . *Pag.* 83

Ministero dell'economia e delle finanze

Adozione dei principi di revisione ISA Italia (15A00424). . . . . *Pag.* 83

Ministero della giustizia

Comunicato relativo all'elenco degli oneri informativi di cui al D.P.C.M. n. 252/2012 (15A00484) *Pag.* 83

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 2014, n. **202**.

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;

c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;

d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

l) «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.

Capo II
REGISTRO DEGLI ORGANISMI

Sezione I
REQUISITI E PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Art. 3.
Istituzione del registro

1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il

direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il Ministero è altresì titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

a) sezione A:

1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;

2) elenco dei gestori della crisi;

b) sezione B:

1) altri organismi;

2) elenco dei gestori della crisi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

5. La gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

6. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:

a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;

b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;

c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;

d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;

e) la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;

f) la sede dell'organismo.

4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;

c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera *b)*, di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.

6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera *b)*, è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere *b)* e *d)*, ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera *c)*.
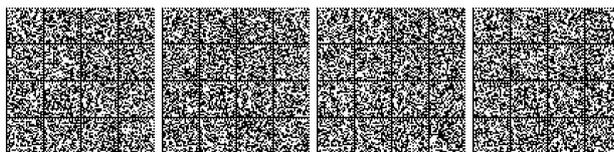
7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il responsabile verifica altresì il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera *c)* e al comma 5, lettera *c)*, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera *c)*, è dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera *c)*, è comprovato con la produzione dell'attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto.

Art. 5.

Procedimento

1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. La domanda è sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione può essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione può aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

Art. 6.

Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo è tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine nonché della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito.

3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il referente è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attività adottate a norma dell'articolo 10, comma 5.

2. L'autorità giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

Art. 8.

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi, alla cancellazione dell'organismo dal registro.

3. È disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.

4. L'organismo cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Sezione II

OBBLIGHI DELL'ORGANISMO E DEL GESTORE DELLA CRISI

Art. 9.

Registro degli affari di gestione della crisi

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.

3. L'organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10.

Obblighi dell'organismo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*. La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

4. L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

5. L'organismo è tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonché la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.

6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.

Art. 11.

Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

3. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.

Art. 12.

Responsabilità del servizio di gestione della crisi

1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Art. 13.

Monitoraggio e certificazione di qualità

1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:

a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;

b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;

c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione;

d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;

e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;

f) sull'ammontare delle spese di procedura.

3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualità all'organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile può acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. La certificazione di qualità rilasciata dal responsabile è pubblicata sui siti internet del Ministero e dell'organismo richiedente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14.
Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Art. 15.
Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Sezione II
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Art. 16.
Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera *a)*.

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della

legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Art. 17.

Unicità del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III

DETERMINAZIONI DEI COMPENSI NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 18.

Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Capo IV

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 19.

Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera *d)*, e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2014

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2015
Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 151

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento):

«Art. 15 *(Organismi di composizione della crisi).* — 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-*quinquies*, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'art. 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.».

— Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4-4-bis-4-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per la legge 27 gennaio 2012, n. 3 vedi nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

«Art. 2 *(Compiti e funzioni).* — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del "Made in Italy", raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci e, nel rispetto delle compe-

tenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)* e *l)* obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'art. 11, comma 1, lettera *e)*, formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.».

— Si riporta il testo del comma 4, lettera *a)* dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

«Art. 22 *(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)*. — 1-2-3. (*Omissis*).

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b)-c)-d)-e) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento):

«Art. 16 *(Istituzione)*. — Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1, lettera *e)*, possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.

Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario.

Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81, supplemento ordinario.

— Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 si veda vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario.

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 27 gennaio 2012, n. 3:

«Art. 16 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-*ter*, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-*bis*, 12, comma 1 e 14-*ter*, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*):

«Art. 46 (R) *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
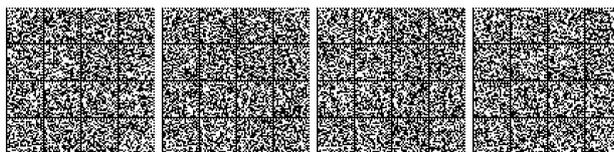
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47 (R). *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile:

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.».

Note all'art. 13:

— Il capo II della citata legge 27 gennaio 2012, n. 3, reca: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto regio 16 marzo 1942, n. 267:

«Art. 28 *(Requisiti per la nomina a curatore)*. — Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera *a)*. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 (Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo):

«Art. 1. — 1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.».

Note all'art. 18:

— La sezione seconda del capo II della citata legge 27 gennaio 2012, n. 3, reca: «Liquidazione del patrimonio».

Note all'art. 19:

— Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si veda nelle note alle premesse.

15G00012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2015.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2012 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 127.649.869,03 a fronte di 117.214 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 771.289,81 a fronte di 11.209 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2012, nella seguente misura:

euro 1.089,03 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 68,81 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell' economia
e delle finanze
FRANCO

Il direttore generale
per le politiche previdenziali
e assicurative
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
FERRARI

15A00418

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2014.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clodinafop, basata sulla valutazione del dossier A8424R, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione europea, relativo all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di alcune sostanze attive che ora figurano nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011 della Commissione europea, tra le quali la sostanza attiva clodinafop;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva clodinafop scade il 31 gennaio 2017, come indicato nel suddetto all'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 prorogando al 30 aprile 2018, il periodo di approvazione di alcune sostanze attive, tra cui quello della sostanza attiva clodinafop;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva clodinafop;

Viste le istanze presentate dall'Impresa titolare delle registrazioni di cui in allegato, volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, sulla base del dossier A8424R conforme ai requisiti richiesti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato dossier A8424R svolta dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi, fino 30 aprile 2018, alle condizioni di impiego stabilite dalla direttiva 2006/39/CE d'iscrizione della sostanza attiva stessa;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista altresì la nota con la quale la ditta titolare delle registrazioni ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto, sia le etichette conformi alle suddette direttive in materia classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose che le etichette trasmesse dall'Impresa titolare, in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clodinafop, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clodinafop i prodotti fitosanitari riportati in allegato dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a, secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.

Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 novembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

I prodotti fitosanitari riportato in allegato, a base della sostanza attiva clodinafop, sono ri-registrati fino **al 30 aprile 2018**.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
10063	**TOPIK 80 EC**	**21/06/1999**	Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate:
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:

Hazard symbol (s) : Xi, N

Indication(s) of danger : Harmful

Dangerous to the environment

R-phrase(s) :

R38 Irritating to skin
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

S-phrases:

S2 Keep out of the reach of children
S13 Keep away from food, drink and animal feeding stuffs
S20/21 When using do not eat, drink or smoke.
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
S57 Use appropriate containment to avoid environmental contamination

To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use

Nuova classificazione stabilita dall'Impresa in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Indicazioni Di Pericolo
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie –H304
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H411

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle-H066
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401

Consigli di Prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P 102
Non disperdere nell'ambiente –P273
In caso di INGESTIONE o contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico P301+312
NON provocare il vomito-P331
Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
14693	**VIP 80 EC**	**11/09/2009**	Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate:
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:

Hazard symbol (s) : Xi, N

Indication(s) of danger : Harmful
Dangerous to the environment

R-phrase(s) :
R38 Irritating to skin
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

S-phrases:
S2 Keep out of the reach of children
S13 Keep away from food, drink and animal feeding stuffs
S20/21 When using do not eat, drink or smoke.
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
S57 Use appropriate containment to avoid environmental contamination
To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use

Nuova classificazione stabilita dall'Impresa in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Indicazioni Di Pericolo
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie –H304
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H411

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle-H066
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401

Consigli di Prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P 102
Non disperdere nell'ambiente –P273
In caso di INGESTIONE o contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico P301+312
NON provocare il vomito-P331
Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
14694	**CELIO 80 EC**	**11/09/2009**	Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate:
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:

Hazard symbol (s) : Xi, N

Indication(s) of danger : Harmful

Dangerous to the environment

R-phrase(s) :

R38 Irritating to skin
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

S-phrases:

S2 Keep out of the reach of children
S13 Keep away from food, drink and animal feeding stuffs
S20/21 When using do not eat, drink or smoke.
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
S57 Use appropriate containment to avoid environmental contamination

To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use

Nuova classificazione stabilita dall'Impresa in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Indicazioni Di Pericolo
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie –H304
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H411

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle-H066
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401

Consigli di Prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P 102
Non disperdere nell'ambiente –P273
In caso di INGESTIONE o contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico P301+312
NON provocare il vomito-P331
Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501

syngenta

CELIO® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie e per la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con la pelle
Non gettare i residui nelle fognature
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 14694 dell'11.09.2009

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 150 - 300 – 750; litri 1.5 - 3 – 5 – 7.5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di topo), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (falaride), *Lolium multiflorum* (loglio italico), *Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Celio 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto non è invece miscelabile con dicotiledonicidi, che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 20

syngenta.

TOPIK® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a		g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie e la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con la pelle
Non gettare i residui nelle fognature
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 10063 del 21.6.99

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 150 - 300 - 750; litri 1.5 - 3 - 5 - 7.5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Topik 80 EC è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), avena (*Avena spp.*), falaride (*Phalaris spp.*), loglio italico (*Lolium multiflorum*), loglio (*Lolium rigidum*), fienarola comune (*Poa trivialis*).
I risultati migliori si ottengono applicando Topik 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto non è miscelabile con dicotiledonicidi, che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 201

VIP® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a		g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie e la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con la pelle
Non gettare i residui nelle fognature
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 14693 dell'11.09.2009

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Altre taglie: ml 150 - 300 – 750; litri 1.5 - 3 – 5 – 7.5 – 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di topo), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (falaride), *Lolium multiflorum* (loglio italico), *Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando VIP 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto non è invece miscelabile con dicotiledonicidi che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 20

syngenta

TOPIK® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet- Mexyl: può provocare un reazione allergica
Contiene solvent naphtha, dihydro-2(3H)-furanon e calcium dodecylbenzene sulphonate

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 10063 del 21.6.99

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 150 - 300 - 750; litri 1.5 - 3 - 5 - 7.5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Topik 80 EC è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), avena (*Avena spp.*), falaride (*Phalaris spp.*), loglio italico (*Lolium multiflorum*), loglio (*Lolium rigidum*), fienarola comune (*Poa trivialis*).
I risultati migliori si ottengono applicando Topik 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto non è miscelabile con dicotiledonicidi, che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

25 NOV. 2014

syngenta.

VIP® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet- Mexyl: può provocare un reazione allergica
Contiene solvent naphtha, dihydro-2(3H)-furanon e calcium dodecylbenzene sulphonate

INDICAZIONI DI PERICOLO

PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)
Distribuito da Dow AgroSciences Italia s.r.l.

Registrazione Ministero della Salute n. 14693 dell'11.09.2009

Partita n. ***litri 1***

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: ml 150 - 300 - 750; litri 1.5 - 3 - 5 - 7.5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
VIP 80 EC è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), avena (*Avena spp.*), falaride (*Phalaris spp.*), loglio italico (*Lolium multiflorum*), loglio (*Lolium rigidum*), fienarola comune (*Poa trivialis*).
I risultati migliori si ottengono applicando VIP 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto non è miscelabile con dicotiledonicidi, che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

syngenta.

CELIO® 80 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 8,08 (80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 2,02 (20 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet- Mexyl: può provocare un reazione allergica
Contiene solvent naphtha, dihydro-2(3H)-furanon e calcium dodecylbenzene sulphonate

INDICAZIONI DI PERICOLO

PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - MONTHEY (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 14694 dell'11.09.2009

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 150 - 300 - 750; litri 1.5 - 3 - 5 - 7.5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 8,08%
cloquintocet-mexyl 2,02%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Celio 80 EC è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. Spettro d'azione: controlla coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), avena (*Avena spp.*), falaride (*Phalaris spp.*), loglio italico (*Lolium multiflorum*), loglio (*Lolium rigidum*), fienarola comune (*Poa trivialis*).
I risultati migliori si ottengono applicando Celio 80 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Dose: 750 ml di prodotto formulato per ettaro.
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su *Lolium spp.* si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto non è miscelabile con dicotiledonicidi, che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

25 NOV. 2014

15A00421

DECRETO 25 novembre 2014.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clodinafop, basata sulla valutazione del dossier A8588F, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione europea, relativo all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di alcune sostanze attive che ora figurano nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011 della Commissione europea, tra le quali la sostanza attiva clodinafop;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva clodinafop scade il 31 gennaio 2017, come indicato nel suddetto all'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 prorogando al 30 aprile 2018, il periodo di approvazione di alcune sostanze attive, tra cui quello della sostanza attiva clodinafop;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva clodinafop;

Viste le istanze presentate dall'Impresa titolare delle registrazioni di cui in allegato, volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, sulla base del dossier A8588F conforme ai requisiti richiesti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato dossier A8588F svolta dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi, fino 30 aprile 2018, alle condizioni di impiego stabilite dalla direttiva 2006/39/CE d'iscrizione della sostanza attiva stessa;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista altresì la nota con la quale la ditta titolare delle registrazioni ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto, sia le etichette conformi alle suddette direttive in materia classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose che le etichette trasmesse dall'Impresa titolare, in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clodinafop, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clodinafop i prodotti fitosanitari riportati in allegato dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a, secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.

Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 novembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

I prodotti fitosanitari riportato in allegato, a base della sostanza attiva clodinafop, sono ri-registrati fino **al 30 aprile 2018**.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
8929	**240 EC**	**01/10/1996**	Syngenta Italia S.p.a.
14728	**CELIO**	**11/09/2009**	Syngenta Italia S.p.a.
15136	**HAWK**	**19/12/2011**	Syngenta Italia S.p.a.
13332	**VIP**	**16/10/2006**	Syngenta Italia S.p.a.
13087	**RAVENAS**	**18/05/2007**	Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate:
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:

Hazard symbol (s) : Xi, N

Indication(s) of danger : Harmful
Dangerous to the environment

R-phrase(s) :
R38 Irritating to skin
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

S-phrases:
S2 Keep out of the reach of children
S13 Keep away from food, drink and animal feeding stuffs
S20/21 When using do not eat, drink or smoke.
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
S57 Use appropriate containment to avoid environmental contamination

To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use

Nuova classificazione stabilita dall'Impresa in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Indicazioni Di Pericolo
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie –H304
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H411

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle-H066
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401

Consigli di Prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P 102
Non disperdere nell'ambiente –P273
In caso di INGESTIONE o contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico P301+312
NON provocare il vomito-P331
Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501

CELIO®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Distribuito da Gowan Italia S.p.A.
Registrazione Ministero della Salute n. 14728 dell'11.09.2009

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando CELIO su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12 25 NOV. 2014

HAWK ®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,08 (240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (60 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 15316 del 19.12.2011

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando HAWK su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

RAVENAS ®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,08 (240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (60 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13807 del 18.05.2007

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Ravenas su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n.55/12

TOPIK® 240 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 8929 dell'1.10.1996

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Topik 240 EC su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma 1, D.P.R. n. 55/12

VIP®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13332 del 16.10.2006

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando VIP su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n.55/12

CELIO ®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,08 (240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (60 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Distribuito da Gowan Italia S.p.A.
Registrazione Ministero della Salute n. 14728 dell'11.09.2009

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 50***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 100

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

HAWK ®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,08 (240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (60 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 15316 del 19.12.2011

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 50***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

RAVENAS ®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,08 (240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (60 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13807 del 18.05.2007

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 50***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

TOPIK® 240 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 8929 dell'1.10.1996

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 50***
Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

VIP ®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

Contiene clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl : può provocare una reazione allergica
Contiene nafta solvente, 2(3H)-diidrofuranone, Dodecilbenzensulfonato di calcio

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Puó provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13332 del 16.10.2006

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 50***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014
e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

TOPIK® 240 EC

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 8929 dell'1.10.1996

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Topik 240 EC su infestanti in attiva crescita.

syngenta.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 20

CELIO®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 14728 dell'11.09.2009

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta.

Altre taglie: ml 50–ml 100–ml 200–ml 250–ml 500–l 5–l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Celio su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

syngenta.

HAWK®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 15316 del 19.12.2011

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Hawk su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014

VIP®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13332 del 16.10.2006

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento:

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta.

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

clodinafop-propargyl	22,3%
cloquintocet-mexyl	5,6%

le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando VIP su infestanti in attiva crescita.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2014

RAVENAS®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	22,08	(240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	5,6	(60 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33.444.1
Stabilimenti di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Registrazione Ministero della Salute n. 13807 del 18.05.2007

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10
® marchio registrato

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: indossare guanti adatti durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione e quando si viene a contatto con superfici contaminate dal prodotto.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando RAVENAS su infestanti in attiva crescita.

syngenta.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 NOV. 20

15A00422
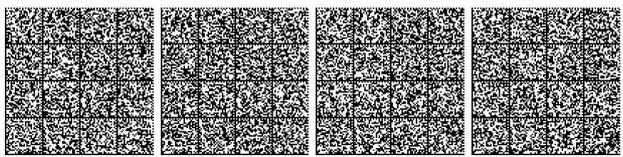
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 dicembre 2014.

Chiusura della S.r.l. Mountservice in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza del Tribunale di Lecco in data 11 aprile 1996 e il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la SpA Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visti la sentenza del Tribunale di Trento in data 31 ottobre 1996 depositata in data 7 novembre 1996, e il successivo decreto in data 17 dicembre 1996 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Srl Mountservice, con sede legale in Trento loc. Vason c/o cantiere cielo aperto stradario 00149, partita iva 00610740227 n. REA TN-111856 con la preposizione ad essa del commissario già nominato per la SpA Cariboni Paride, procedura madre;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nelle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Cariboni i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Cariboni i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio;

Vista l'istanza pervenuta in data 16 dicembre 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della Società di cui all'autorizzazione ministeriale in data 15 ottobre 2014 e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Srl Mountservice;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Mountservice a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Mountservice, con sede legale in Trento loc. Vason c/o cantiere cielo aperto stradario 00149, partita iva 00610740227, n. REA TN-111856.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Mountservice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Trento per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 24 dicembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

15A00415

DECRETO 24 dicembre 2014.

Chiusura della S.p.a. Oncohospital in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 febbraio 1995 con il quale la società Case di Cura Riunite è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il dott. Raffaele Santoro, l'avv. Paolo Vitucci e il dott. Claudio Macchi;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data in data 7 marzo 1996 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo: Oncohospital S.r.l.;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 ed in data 19 aprile 2005, con i quali, ai sensi dell'art. 7 della legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure del gruppo Case di Cura Riunite Srl il prof. avv. Antonio De Feo, il dott. Antonino Parisi ed il dott. Giovanni Morzenti in sostituzione dei commissari cessati dall'incarico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, è stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Case di Cura Riunite Srl in amministrazione straordinaria dott. Enrico Stasi;

Vista l'istanza in data 11 settembre 2014, con la quale il Commissario dott. Enrico Stasi chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Tenuto conto che, il Commissario espone di aver provveduto in data 19 febbraio 2014, giusta autorizzazione, a depositare presso la Cancelleria del competente Tribunale fallimentare di Bari il bilancio finale, di liquidazione, con il conto della gestione unitamente alla relazione del Comitato di sorveglianza;

Preso atto che a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge e che pertanto i documenti di cui sopra debbono intendersi approvati;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Società Oncohospital Spa, con sede legale in Bari, via Alberotanza, 5 - codice fiscale n. 10935370154, n. REA BA 331246.

Art. 2.

Il dott. Enrico Stasi provvederà, all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 24 dicembre 2014

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello
sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale
del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
LA VIA

15A00420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam»

Estratto determina V&A/2627 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione:

B.I.a.2.a

B.I.a.4.a

B.I.e.2

B.I.a.2.c

relativamente al medicinale: OCTAGAM.

Procedura europea: UK/H/325/01/II/064/G.

Titolare AIC: Octapharma LTD.

È modificata come di seguito indicato:

da:

Processo produttivo della Frazione II:

Limite di temperatura prima della separazione della Frazione II: ≤ -6°C

Limite di temperatura dell'efflusso della centrifuga durante la separazione della Frazione II: ≤ -5°C

a:

Limite di temperatura prima della separazione della Frazione II: tra -8.5°C e -6.0°C

Limite di temperatura dell'efflusso della centrifuga durante la separazione della Frazione II: tra -8.5°C e -4.0°C

Aggiunta del campione In Process Control 1a con un limite di pH 7.0 – 7.8 dopo la risospensione della Frazione II e la sedimentazione

da:

Processo produttivo nei siti OPG-D Springe e OSA Lingolsheim:

Step 1: Separazione della Frazione II mediante centrifugazione

a:

Processo produttivo nei siti OPG-D Springe e OSA Lingolsheim:

Step 1: Separazione della Frazione II mediante centrifugazione o alternativamente mediante filtrazione senza «Filter aid» (materiali ausiliari del filtro)

Eliminazione della fase opzionaledi adsorbimento del PPSB utilizzando DEAE Sephadex nel sito produttivo di OPG-D Springe.

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00403

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Moveril», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 390/2014 del 25 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MOVERIL.

Confezioni: 035861 018 - 4mg/2ml soluzione iniettabile, 6 fiale da 2 ml.

Titolare AIC: Pharmafar S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 3 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00404

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Limerik», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 411/2014 del 22 dicembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LIMERIK.

Confezioni:

037360 017 2g+0,25g/4ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente;

037360 029 4g+0,5g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico CT Srl.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 20 luglio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina-

zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00406

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata del medicinale per uso umano «Pressloval», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 408/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: PRESSLOVAL

Confezioni:

041168016 "40 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168028 "40 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168030 "40 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168042 "40 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168055 "80 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168067 "80 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168079 "80 mg compresse rivestite con film"Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168081 "80 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168093 "160 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168105 "160 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168117 "160 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

041168129 "160 mg compresse rivestite con film" Blister in PVC/PVDC/alluminio

Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.R.L.

Procedura Decentrata IT/H/0326/001-003/R/001

con scadenza il 31/12/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

E' approvata altresì la variazione C1B/2014/2727 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto/del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00407

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Ribavirina Sandoz», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 403/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: RIBAVIRINA SANDOZ

Confezioni:

040558 013 "200 mg capsule rigide" 7 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 025 "200 mg capsule rigide" 14 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 037 "200 mg capsule rigide" 21 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 049 "200 mg capsule rigide" 28 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 052 "200 mg capsule rigide" 35 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 064 "200 mg capsule rigide" 42 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 076 "200 mg capsule rigide" 49 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 088 "200 mg capsule rigide" 56 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 090 "200 mg capsule rigide" 63 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 102 "200 mg capsule rigide" 70 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 114 "200 mg capsule rigide" 77 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 126 "200 mg capsule rigide" 84 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 138 "200 mg capsule rigide" 91 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 140 "200 mg capsule rigide" 98 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 153 "200 mg capsule rigide" 105 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 165 "200 mg capsule rigide" 112 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 177 "200 mg capsule rigide" 119 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 189 "200 mg capsule rigide" 126 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 191 "200 mg capsule rigide" 133 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 203 "200 mg capsule rigide" 140 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 215 "200 mg capsule rigide" 147 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 227 "200 mg capsule rigide" 154 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 239 "200 mg capsule rigide" 161 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 241 "200 mg capsule rigide" 168 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 254 "200 mg capsule rigide" 175 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 266 "200 mg capsule rigide" 182 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 278 “200 mg capsule rigide” 189 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

040558 280 “200 mg capsule rigide” 196 capsule in blister AL/PVC/PCTFE

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento AT/H/0331/001/R/001

con scadenza il 22/04/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

E’ approvata altresì la variazione AT/H/0331/001/IA/007 – C1A/2014/1976, relativa all’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Ilustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

15A00409

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Acarphage», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 398/2014 del 10 dicembre 2014

Medicinale: ACARPHAGE

Confezioni:

038835 017 “50 MG compresse” 20 compresse in blister AL/AL

038835 029 “50 MG compresse” 21 compresse in blister AL/AL

038835 031 “50 MG compresse” 30 compresse in blister AL/AL

038835 043 “50 MG compresse” 40 compresse in blister AL/AL

038835 056 “50 MG compresse” 50 compresse in blister AL/AL

038835 068 “50 MG compresse” 90 compresse in blister AL/AL

038835 070 “50 MG compresse” 100 compresse in blister AL/AL

038835 082 “50 MG compresse” 105 compresse in blister AL/AL

038835 094 “50 MG compresse” 120 compresse in blister AL/AL

038835 106 “50 MG compresse” 180 compresse in blister AL/AL

038835 118 “100 MG compresse” 20 compresse in blister AL/AL

038835 120 “100 MG compresse” 21 compresse in blister AL/AL

038835 132 “100 MG compresse” 30 compresse in blister AL/AL

038835 144 “100 MG compresse” 40 compresse in blister AL/AL

038835 157 “100 MG compresse” 50 compresse in blister AL/AL

038835 169 “100 MG compresse” 90 compresse in blister AL/AL

038835 171 “100 MG compresse” 100 compresse in blister AL/AL

038835 183 “100 MG compresse” 105 compresse in blister AL/AL

038835 195 “100 MG compresse” 120 compresse in blister AL/AL

038835 207 “100 MG compresse” 180 compresse in blister AL/AL

Titolare AIC: MERCK SERONO S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/0869/001-002/R/001

con scadenza il 31/05/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DE/H/0869/001-002/IB/012 – C1B/2013/2821, relativa all’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

15A00410

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem Cilastatina Kabi».

Estratto determina V&A/ 2628 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: B.I.a.z

Relativamente al medicinale: IMIPENEM CILASTATINA KABI

Procedura Europea: UK/H/1334/002/II/014

Titolare AIC: FRESEN*IUS* KABI ITALIA S.R.L.,

è modificata come di setuito indicato:

Aggiornamento del DMF (ACS Dobfar) da versione “1[1.9.2009] e 2 [01/2011]” a versione “3 [06/2013] e 4 [10/2013]” per il principio attivo Imipenem sterile.

relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00411

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pronativ».

Estratto determina V&A/2625 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: B.I.a.3.c)

Relativamente al medicinale: PRONATIV

Procedura europea: DE/H/0464/001/II/037

Titolare AIC: OCTAPHARMA ITALY SPA

è modificata come di seguito indicato:

Aggiunta di un nuovo batch size per il cryo poor plasma. La modifica si applica al sito Octapharma di Vienna

Da: batch size: 1000 kg ±10 kg di cryo poor plasma

A: batch size: 1000 kg ±10 kg di cryo poor plasma

batch size: 2000 kg ±20 kg di cryo poor plasma

sono modificati anche i seguenti moduli : 2.3 e 3.2.P.3.3

relativamente al medicinale PRONATIV, nelle forme e confezioni sotto elencate:

039240015 - " 500 UI Polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere+1 flaconcino da 20 ml di solvente+ transfer set

E' inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la descrizione della confezione come sopra indicato, modifica già riportata negli stampati allegati alla determinazione V&A.PC/II/240/2011.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00412

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem Cilastatina Kabi».

Estratto determina V&A/2629 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: B.I.a z)

Relativamente al medicinale: IMIPENEM CILASTATINA KABI

Procedura Europea: UK/H/1334/002/II/013

Titolare AIC: FRESEN*IUS* KABI ITALIA S.R.L.,

è modificata come di seguito indicato:

Aggiornamento del DMF (ACS Dobfar) da versione "1 [1.9.2009] e 2 [01/2011]" a versione "3 [06/2013]" per il principio attivo Cilastatina sale sodico sterile

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00413

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardicor».

Estratto determina V&A/2624 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.1.z)

Relativamente al medicinale: CARDICOR

Procedura europea: SE/H/0185/001-006/II/044

Titolare AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.,

è modificata come di seguito indicato:

Introduzione dell'Environmental Risk Assessment e del Risk Management Plan

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00414

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, del 21 gennaio 2015.

In esecuzione del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus», articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato, in data 21 gennaio 2015, il «Regolamento» per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni e le relative «Modalità operative». I testi sono pubblicati in forma integrale sul sito dell'Autorità di regolazione dei trasporti, all'indirizzo internet: www.autorita-trasporti.it

15A00492

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalla Camera di commercio di Lecco, per cessazione dell'attività.

I relativi punzoni in dotazione sono stati regolarmente restituiti e deformati.

Impresa: Vattiato Andrea - sede: Imbersago, Piazza Garibaldi, 05 - Marchio 25 LC.

15A00493
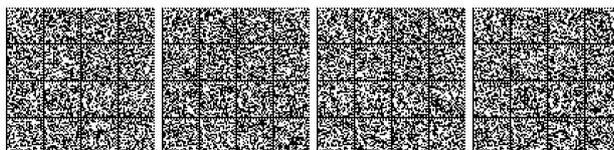
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Vengono qua riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 dicembre 2014 non soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi, entrati in vigore entro il 15 dicembre 2014 ed i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 dicembre 2014 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1	11,02,2014 - Kabul Accordo di credito agevolato tra Italia e Afghanista concesso per l'adattamento dell'aeroporto di Herat agli statndard internazionali	04,12,2014
2	14,11,2012 - Algeri Accordo tra Italia e Algeria nel settore della ricerca e soccorso in mare	18,12,2014
3	14,07,2014 - Roma Accordo tra Italia e Mongolia sull'esenzione dall'obbligo di visto per corto soggiorno per i titolari di passaporto diplomatico	18,11,2014

	SCHEDA PER: Gazzetta Ufficiale		
FIRMA: 11.02.2014	ENTR. VIGORE: 04.12.2014		IN VIGORE: SI
PAESE: AFGHANISTAN			
MATERIA: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.		
TITOLO: Accordo di credito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Afghanistan su un credito agevolato concesso per l'adattamento del settore dell'Aviazione Civile dell'aeroporto di Herat agli standard internazionali.			
FIRMATO a: Kabul	il: 11 febbraio 2014		
PROVV.LEG.: =	G.U.:		
==== ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)		
DATA ENTR. VIGORE: alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche.			
DURATA: stessa del Progetto (allegato 1).			
DEN./DEC.:			
NOTE: VD.:			
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 16	ADEMPIMENTI INTERNI:		
"Questo Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle due lettere attraverso le quali le Parti avranno formalmente notificato vicendevolmente il completamento delle rispettive procedure interne."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.		
Lingue ufficiali: inglese	Uff. negoziatore: DGCS- Task Force Afghanistan Pakistan Myanmar .		
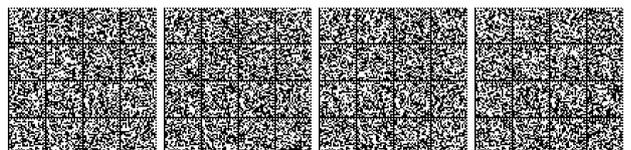
LOAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN ON A SOFT LOAN AWARDING FOR "ENHANCING THE CIVIL AVIATION SECTOR THROUGH THE UPGRADE OF THE HERAT AIRPORT TO INTERNATIONAL STANDARDS".

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as GoIR)

and

the Government of the Islamic Republic of Afghanistan (hereinafter referred to as GIRoA) both jointly referred to as "the Parties" and separately as a "Party".

Conscious

That under the "*Development Co-operation Agreement Between Afghanistan and Italy*" signed in November 2010, it was agreed to provide assistance to Afghanistan.

Recalling

That the bilateral Long Term Partnership Agreement signed in Rome in January 2012 foresees that Italy will support the enhancement and upgrade of key strategic infrastructures in Heart province, including the Herat International Airport.

Whereas

They fully agree on the need to sustain the socio-economic development of Afghanistan, through the provision of infrastructures and capacity building to enhance the living conditions of the Afghan people.

Recognizing

That the present Agreement follows up to the commitments of the Tokyo Mutual Accountability Framework adopted in Tokyo in July 2012

Desiring

To strengthen their relationship and wishing to continue their partnership, by assisting Afghan Authorities in their endeavour of development and creating a positive economic climate

Taking Cognizance

That the GIRoA has identified the development of infrastructures and transport corridors as one of the means to target poverty issues, services provision at local level, and to allow the development of economic activities.

Whereas

The GoIR, in order to support the above mentioned need on infrastructures improvement, has expressed his availability to finance, on a soft loan basis, the upgrading of the Herat Airport.
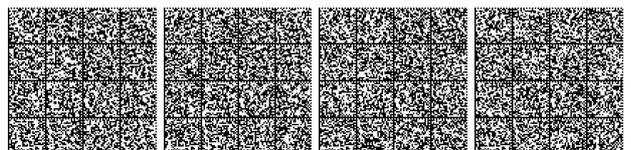
Recognizing

The value of the long-term development perspective of the Heart International Airport described in the Master Plan donated to the GIRoA by the Italian Ministry of Economic Development;

Taking into Account

The necessity to start without delay the development of Herat Airport into an international Airport in accordance with the "Civil Aviation Master Plan" issued by MoTCA within the overall transport development strategy of the GIRoA.

Whereas

On 27 June 2013 the Steering Committee for Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs has approved a project for enhancing the civil aviation sector through the upgrade of the Herat Airport to International Standards, to be financed up to 29.3 million EURO on a soft loan basis.

Hereby Agree as follows

CLAUSE1 : Purpose of the Agreement

1.1 This Agreement (hereinafter referred to as Agreement) set the engagements between the Parties for the implementation, supervision and monitoring modalities for the project denominated "Urgent Measures to Upgrade the Herat Airport to ICAO Standards" Project (UMUSHAP) as part of the enhancement of the civil aviation sector through the upgrading of the Herat Airport, hereinafter referred to as the Project.

1.2 The Agreement establishes the mutual obligations of the Parties concerning the procedures and provisions for the financing, the transfer and the disbursement of the funds made available to GIRoA by the GoIR'ssoft loan for financing the project In this context, it defines modalities and procedures for management, crediting, disbursement, procurement, monitoring, evaluation and reporting related to the Program.

1.3 Under this Agreement GoIR shall provide GIRoA with the soft loan worth 29.3 million Euro for the Project.

1.4 The soft loan shall be utilised by GIRoA for the purpose of meeting the actual costs of works, goods and services of the Project as detailed in Annex 1. The contract(s) for works and goods supply, and related services will be tendered through open international competitive biddings, while services of technical assistance (feasibility study) through competitive biddings among Italian companies, both of them to be held in Afghanistan. No portion of the Italian Soft Loan will be used to finance Afghan taxes or custom duties. Contracts shall be denominated in Euro.

1.5 The mentioned amount of 29.3 million Eurois to be understood as the ceiling for the purposes of the Agreement. Under no circumstances whatsoever can be this ceiling overcome. Being the amount of contracts assigned by GIRoA higher, the additional costs will be covered by GIRoA either directly or identifying donors contributing to the project. GoIR will not accept a reduction of contracts activities.

CLAUSE2 :Parts and Definitions

2.1 This Agreement consists of sixteen clauses and of the following three Annexes which shall be considered as an essential and integral part of the Agreement:

- ANNEX 1: Project Document.
- ANNEX 2: Eligibility Criteria, Ethical Clauses, and Contract General Principles.
- ANNEX 3: Procurement procedures for contracts finalisation.

2.2 Words and acronyms mentioned below in the text have the following meaning.

ACAA	Afghanistan Civil Aviation Authority
AGREEMENT	The present Loan Agreement, the preamble and the annexes hereto forming an integral part thereof.
AFGHAN COMPETENT AUTHORITIES	Ministry of Finance is the Afghan Competent Authority for the for the implementation of this LA, supported by any other competent entity of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, nominated for the purpose of this Agreement.
ARTIGIANCASSA	The Italian Financial Institution appointed by the Government of the Italian Republic to sign the Financial Agreement with the Ministry of Finance of the Islamic Republic of Afghanistan.
AUDITED FINANCIAL REPORT	The financial report, issued by the Audit Company.
AUDIT COMPANY	The local branch of an International audit company entrusted by the Ministry of Finance of the Islamic Republic of Afghanistan to audit financial reports and documents related to the soft loan.
BORROWER	Ministry of Finance of the Islamic Republic of Afghanistan.
COMMERCIAL CONTRACT(S)	The commercial contract(s) relating to the supply of services and works connected to the Project's implementation.
DGCS	The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic – Directorate General for Development Cooperation.
EU	European Union.
FINANCIAL AGREEMENT	Agreement between Artigiancassa, acting as Lender's Agent, and the Borrower, with the aim of implementing this Agreement.
GIROA	Government of the Islamic Republic of Afghanistan
GOIR	Government of the Italian Republic
GRACE PERIOD	The period beginning on the date on which the first disbursement of the Soft Loan is credited on the Account.
GRANT	The amount granted by the Italian Government to the Islamic Republic of Afghanistan for technical assistance activities.
HIA	Heart International Airport
ITALIANEMBASSY	The Embassy of the Italian Republic in Kabul.
ITALIAN COMPETENTAUTHORITIES	The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic through DGCS is the Italian Competent Authority for the implementation of this Loan Agreement, supported by any other competent entity of the Government of the Italian Republic, nominated for the purpose of this Agreement.
LENDER	The Government of the Italian Republic.
LOAN	The Soft Loan granted by the Italian Government to the Islamic Republic of Afghanistan.
MOFA	Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan,
MOF	Ministry of Finance of the Islamic Republic of Afghanistan entrusted with the management of the soft loan,signatory of this Loan Agreement.
MOTCA	Ministry of Transport and Civil Aviation of the Islamic Republic of Afghanistan, responsible for the Project's implementation.
PP	Procurement Plan.
PMC	Project Monitoring Committee, holding meetings among the Parties
PROJECT	This project for the Upgrade of Herat Airport as detailed in Annex 1
SMIC	Services Management and Implementation Consultant
SOFT LOAN	Funds that Artigiancassa, in compliance with the authorization issued by the Italian Ministry of Economy and Finance and upon the proposal of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic, will provide on terms and conditions provided for in the Clause 8 of this Agreement.
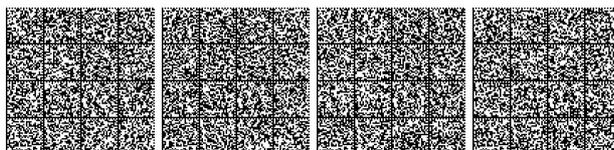
CLAUSE 3 : Project Description

3.1 The Project aims at enhancing the civil aviation sector through the upgrading of the Herat Airport.

The following components are included in the Project and will be financed under the soft loan:

a) Support to Ministry of Transport and Civil Aviation and to Civil Aviation Authority, which hold responsibility for the project's technical implementation and management.
b) Consultancy services for
   - Assessing the technical survey and design of structures, and the lists of equipment and goods to be supplied;providing relevant technical assistance to the contracting authority in preparing the relevant tender documents and during tender procedures; supervising relevant contracts (i.e. construction works, supply, services) and reporting on activities.
   - Feasibility study for the future development of the HIA facilities.
c) Contracts for:
   - Works and systems development carried out by Contractor(s) or Joint ventures of Contractors.
   - Supply of equipment, vehicles, machinery, furniture and goods as appropriate/

The Project is detailed in Annex 1 both for the analysis of works, goods, and services and their relevant costs and time schedule.

3.2. The project also entails the presence of a ServicesManagement and Implementing Consultant (SMIC), in order to facilitate the project implementation. That role will be implemented by an International UN agency thanks to a specific grant by the Italian side.

3.3 The Project will improve infrastructures and enhance the development of the Herat Province, benefitting the entire Western region of Afghanistan, as the local hub for civil air transport of passengers and freight.

CLAUSE4 : Institutions and Bodies involved in the Implementation of the Project

4.1 Competent Authorities and bodies in the matters pertaining to the implementation of the Agreement shall be:

A- For the GIRoA:
- Ministry of Finance of the Islamic Republic of Afghanistan (hereinafter referred to as "MoF").
- Ministry of Transport and Civil Aviation ("MoTCA").
- Afghanistan Civil Aviation Authority ("ACAA").

B- For the GoIR:
- Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic (hereinafter referred to as the "DGCS"),
- Artigiancassa, acting as the Lender and signatory for the Italian side of the Financial Convention, designated by the Government of the Italian Republic to provide and manage the soft loan, including disbursements and collection of repayments;
- Italian Embassy, acting locally on behalf of the DGCS.

4.2 The Parties will establish a Joint Steering Committee (hereinafter referred to as "JSC"), composed by representatives of both parties. The Italian Party will be represented by the Italian Embassy in Kabul and by DGCS, the Afghan Party will be represented by MoF and MoTCA/ACAA.

4.3 The JSC will act by mutual agreement of the two Parties.

CLAUSE5 :Obligations of the Italian Government

5.1 Obligations under the present article are undertaken within the Tokyo Mutual Accountability Framework and its implementation.
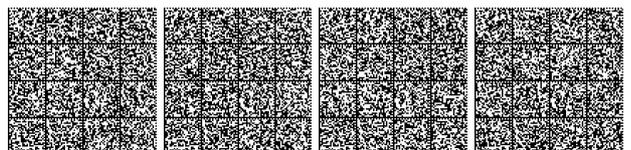
5.2 The GoIR will make available Euro 29.3 million on a soft loan basis as per Clause 1 and other relevant provisions of this Agreement. This amount aims at financing the project and will be disbursed according to the provisions set in clause 8.

5.3 DGCS, assisted by the Italian Embassy, will monitor the project, assessingand approving: Procurement Plan, Tender Documents, Contracts to be signed, and Reports, under the provisions set at Clause 7 and 8.

5.4 Over and above the soft loan the DGCS will provide two grants:
- To finance a dedicated Implementing Consultant component for the project. The grant will be directly managed by DGCS, with may avail itself of an International Organisation as Implementing Consultant, pursuant to its applicable internal regulations and procedures.
- To support basic training for Afghan staff, under a specific and separate grant through a UN Agency.

5.5 The Italian Embassy will participate in the Project monitoring by means of JSC and through the Services Management and Implementing Consultant (SMIC).

CLAUSE6 :Obligations of the AfghanGovernment

The GIRoAengages itself in fulfilling all obligations deriving from this Agreement, in particular:

6.1 Ensuring, prior to the disbursement of the first instalment, the accomplishment of the conditions necessary to the functioning of the Airport after 2014, namely:
a) Actual and effective functioning of ACAA;
b) Entry into force of the National Aviation System Transition Contract (NASTC), including the management of the Airport of Herat for at least three years;
c) Recruitment of the appropriate staff to be trained on the job and deployed at the Heart Civil Airport;
d) MoTCA ensures land availability as per Annex 1.

6.2 Ensuring the implementation of the Project according to the provisions of the present Agreement, being responsible for the use of the soft loan, for the awarding and management of the contracts and for the supervision of the activities;

6.3 Participating in the Project monitoring by means of PMC which will meet at least twice per year, or upon request of any of the Parties, for assessing the financial and technical progress of the Project. Six-month reports will be prepared and made available to the Parties by the PIU set in the MoTCA, one month before each meeting.

6.4 Assuring the Sovereign Guarantee on the soft loan, with MoFoperating as borrower and being in charge of signature and management of the financial agreement.

6.5 MoTCAwill ensure the availability and timely provision of financial resources to meet project costs not covered by the soft loan (land acquisition, service infrastructures, personnel, work monitoring, final inspections) and running costs.

6.6 Taxes and duties generated by the Project shall not be supported by the soft loan, according to OECD guidelines (i.e. Customs, VAT, etc.). The MoFshall ensure that all contracts signed by Afghan institutions -to be financed out of the soft loan proceeds- shall be exempt from all duties and non-income taxes including VAT as per Clause 1.4 above, timely providing to MoTCA the relevant financial resources according to the Procurement Plan scheduling.

6.7 MOF and MoTCA/ACAAwill ensure that DGCS personnel and personnel of its implementing consultant will have access to the Project areas and to the Program technical documentation in order to allow for control, monitoring and evaluation activities.

6.8 MoTCA/ACAAwill be in charge of the definition of the Procurement Plan (PP), including the list of tendersneeded for the implementation of the Project. Such a PP will be detailed in accordance with the Project Document as per Annex 1.
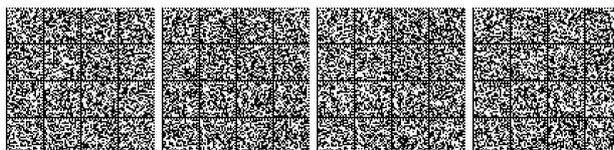
6.9 MoTCAwill ensure the land availability prior to the request for no-objection to the relevant tenders, as per Annex 3.

6.10 MoTCAwill be responsible for preparing tender documents, applying for required no-objections, signing and monitoring relevant contracts included in the Procurement Plan (as per item 6.7).

6.11 MoTCAwillprepare, with the assistance of SMIC, the tenders documents applying the latest edition of World Bankprocurement procedures, according to the Eligibility Criteria, Ethical Clauses, Contract General Principles indicated in Annex 2 and following the Procurement procedures to be applied for contracts' finalisation in Annex 3.

6.12 MoTCA shall therefore retain records of the tendering and contracting procedures – including the originals of tenders submitted by tenderers, the corresponding tender dossiers and any related correspondence – for five years after the completion of the Project.

6.13 MoTCA shall complete the reporting activities foreseen in clause 8 and provide any information requested for clarification about the reports.

6.14 MoTCA shall bear the costs for NASTC (staff and running costs) and for Afghan staff (tashkeel) as for what concerns the functioning of Herat International Airport.

6.15 MoF shall ensure the coverage of the change risk for the soft loan to be repaid to the GoIR according to the terms and conditions as per Clause 10 below.

CLAUSE7 :Project's Governance and implementationprocedures

The Project will be implemented according to the following steps.

7.1 Upon entrance into force of theAgreement and after the completion of the relevant internal procedures, the Ministry of Finance and Artigiancassa will enter into a Financial Agreement relating to the whole amount to be financed under the Italian soft loan for the procurement of goods, services and works for the Project. This Financial Agreement will provide the legal framework between the Lender and the Borrower and will include the provisions of the present Agreement while specifying procedures for disbursement and repayment.

7.2 Upon entrance into force of the Financial Agreement,MoTCAwill assure that the relevant ACAA department is ready, the first meeting of the JSC will take place and the Procurement Plan will be discussed and approved. The following steps will then be followed:

- MoTCA/ACAAwill forward the PP to the Italian Embassy in Kabul, for DGCS no-objections.
- The Italian Embassy shall forward the PP to DGCS, along with a technical assessmentof the consistency between the PP and the actions foreseen in Annex 1 of this agreement. The Italian Embassy shall inform MoF and MoTCA on the date of this transmission.

7.3 After DGCS's no objection on the PP, MoTCA (assisted by SMIC) will prepare the tender dossier respecting the provision set out at Clause 6.9. These Tender documents shall be forwarded to the Italian Embassy which will operate, as per Clause 7.2, to obtain the no objection by the DGCS.

7.4 After DGCS's no objection on the Tender dossier, MoTCA shall start the tender procedures. After finalization of the relevant evaluation processes,MoTCA shall forward to the Italian Embassy the tender evaluation report along with relevant contract documents. The Italian Embassy shall operate as described in Clause 7.2, to obtain the no-objection from DGCS. The Italian Embassy shall control - for each tender - MoF'scompliance with clause 6.5.

7.5 Contracts shall be signed by MoTCA after DGCS's no objection.

7.6 The DGCS may appoint a delegate to attend the tender evaluation meetings, as observer.

7.7 MoTCA shall manage contracts and prepare reporting for disbursements as per clause 8.

7.8 A joint evaluation might be carried out by DGCS, MoF and MoTCA after Project completion.
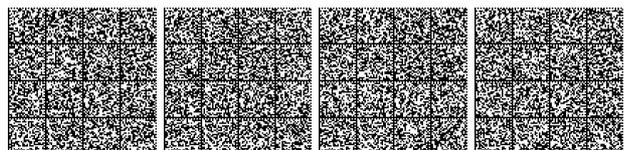
CLAUSE8 : Financing modalities (Soft Loan)

8.1 After signature of this Agreement, MoF and Artigiancassa shall enter in a Financial Agreement for the financing the Project. The amount of such a Financial Convention worth Euro 29.3 million Euro will be disbursed in instalments.

8.2 Artigiancassa shall disburse this amount in four instalments on a special account opened at the DA Afghanistan Bank by the MoFnamed «Herat Airport Urgent Measures Project». The bank account will earn no interests. Instalments shall be disbursed according the following procedures.

8.3 The first instalment of 1,300,000.00 Euro will be disbursed by Artigiancassaupon the DGCS's no-objection on the Procurement Plan (see Clauses 7.2, 7.3 and 7.4 above) and the fulfilment of clause 6.1. The first instalment will be limited in its amount being meant for preliminary activities, including selecting and awarding a contract to a Consultant for revising technical survey, design and supervision of works and for technical system development.

8.4 The second instalment of 15,000,000.00Euro shall be disbursed upon the Italian DGCS's no-objection on the technical proposal set-out by MoTCA-supported by the MSCI- and the DGCS' no-objection to tender dossiers for works and supplies.

8.5 Artigiancassa shall disburse the third instalment of Euro 13,000,000 after the following conditions are accomplished:

(a) Signature of contracts for a total amount of 80% of the previous first and second instalments (i.e. Euro 13,040,000.00).

(b) Expenditures reaching 50% of the amount of the first two instalments (i.e. Euro 8,150,000.00).

(c) Approval by the JSC of a Project Special Report audited by a major International Audit Company (see Clause 9), stating the good performance of project's activities and the achievement of the thresholds set above. This Report will be forwarded to the Italian Embassy and then to Italy, for DGCS's no-objection and Artigiancassa'sactions.

8.6 After the Project completion, MoF shall forward to the Italian Embassy a final Audit report issued by a major International Auditing Company, on the Project implementation and results.

8.7 The Borrower engages to reimburse the sums corresponding to expenditures that, after the analysis of DGCS and Artigiancassa, are not in compliance with the prescriptions of this Agreement.

8.8 After three years from the disbursement of the last instalment, being soft loan funds not completely utilized, the Parties might agree on the extension of the Agreement.

CLAUSE9 : Audit of the Project

9.1 MoF – while using normal internal audit procedures – shall approve the choice of a major International Auditing Company charged to independently audit the Project, contracted through the SMIC. MoF shall submit to DGCS, for no-objection, the terms of reference and the list of the companies to be consulted.The main deliverables to consider are:

- Certification of the financial reports;
- Comments and recommendations on the weak points observed on the Project daily accounts and on the internal control system observed during the audit;
- Comments on problems, eventually remarked, on the procurement process (only for work contracts of less 200.000 Euro, according to Annex 3).
- Each Audit report must explicit the results of the Audit process.

9.2 The first Audit will insist on the first and second instalments (see items 8.3 and 8.4), while the following Audit will concern the amount spent and not yet audited (see items 8.5 and 8.6).

CLAUSE10 : Soft Loan Terms and conditions

10.1 The soft loan shall have following concessional level:
- Interest rate: 0.00 per year;
- Repayment time: 40years
- Grace period: 29years
- Repayment schedule: from the end of the grace period, 22 six-month equal, consecutive and deferred instalments.

The final conditions corresponding to the above mentioned concessional level shall be determined at the moment of the signature of the Financial Agreement.

10.2 The soft loan disbursing procedures shall be detailed in the Financial Agreement, according to the provisions set out at Clause 8. In particular, Artigiancassawill transfer funds upon request of the Borrower, after control of the required administrative documents.

CLAUSE11 :Monitoring during implementation

11.1 DGCS reserves the right to control the implementation of the Program and the transparent, effective and efficient use of funds provided by the Government of the Italian Republic. DGCS control activities may be carried out both in Italy and locally through: (i) DGCS expertsduring specific on-site missions; (ii) personnel of the Italian Embassy.

11.2 In order to facilitate JSC's activities, MoFshall produce six-month financial reports concerning the progress of the programme.

11.3 Control activities on disbursements are assigned to Artigiancassa.

CLAUSE12 :Impediments and Force Majeure

12.1 Should impediments arise to the implementation of the Project due to causes of force majeure recognised by both Parties according to practice – such as act of war, floods, fires, typhoons, earthquakes, labour conflicts and strikes, act of any government, unexpected transportation difficulties or other causes – or in case of peril or unsafe conditions for expatriate personnel, the following provisions shall apply:

(a) The impediment to Project's implementation lasting less than 12 months, activities shall be suspended. Residual funds shall be maintained until the impediment finishes and DGCS agrees on the resumption of the Project;

(b) The impediment to the Project's implementation being longer than 12 months, the Parties shall agree on the destination of residual funds.

CLAUSE13 :Amendments to the Agreement

13.1 The Parties may modify this Agreement at any time. Any modification must be set out in written form through exchange of letters and shall come into force upon the receipt of the acceptance of the second party.

CLAUSE14 :Settlement of Disputes

14.1 Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

CLAUSE15 :Termination of the Agreement

15.1 The Parties reserve the right to terminate this Agreement under the following circumstances:

(a) Serious fault(s) by one of the Parties causing: (i) prolonged delaysto the Project's implementation; (ii) failure in making available the material and financial resources foreseen in Clauses 5 and 6 of this Agreement; (iii) utilization of Italian funds for
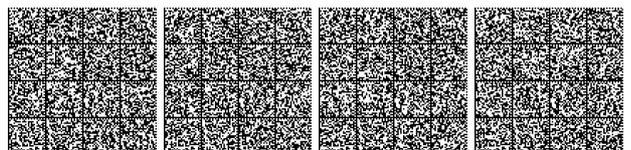
activities different to the ones defined by this Agreement; (iv) proved existence of serious irregularities within the financial management of the Italian funds, verified during controls as per Clause 11 of this Agreement;

(b) Circumstances preventing the regular implementation of the Project.

15.2 MoF, on behalf of the GIRoA, engages itself in crediting back to the Project's account an amount equivalent to following improper expenditures: (i) irregularities in the financial management of Italian funds; (ii) improper utilization of Italian funds for activities different to the ones defined by this Agreement; (iii) expenditures not supported by a proper and sufficient documentation. These funds shall be used for the same goals foreseen by this Agreement.

15.3 Termination enters into force after six months from the other Party's communication of the termination through WrittenNote, without any effect. Activities for which contractual engagements are already in place shall be completed.

CLAUSE16 :Entry into force and duration

16.1 This Agreement will enter into force on the date of the receipt of the last of the two letters by which the Parties shall officially have notified to each other the completion of their respective internal procedures

16.2. This Agreement shall have the same duration of the soft loan, thus allowing completion of works and development of technical systems as detailed in Annex 1.

16.3 In the event the Parties terminate this Agreement, it is understood and agreed that DGCS could, with immediate effect, ask for reimbursement of any unspent money and interests accrued under terms of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Kabul on the 11th of February, 2014in threeoriginals in the English language.

For the Government of the Italian Republic
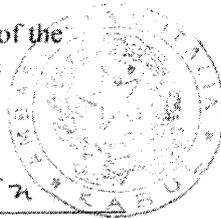
H.E. Michele Ambassador Valensise
Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs

For the Government of the Islamic Republic of Afghanistan

H.E. Dr. Hazrat Omar Zakhilwal
Minister of Finance
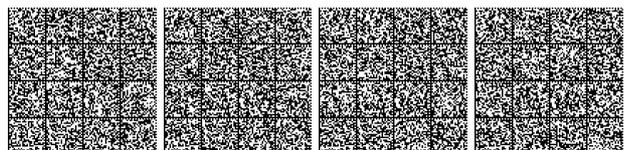
32|AFGHANISTAN F.5

Ministero degli Affari Esteri

6511/167120

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica islamica di Afghanistan ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo sulla concessione di un prestito agevolato per l'adattamento del settore dell'aviazione civile dell'aeroporto di Herat, firmato a Kabul l'11 febbraio 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.16 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte afghana e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica islamica di Afghanistan gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 25 LUGLIO 2014

All'Ambasciata della Repubblica islamica di Afghanistan

Via Nomentana, 120
00161 Roma
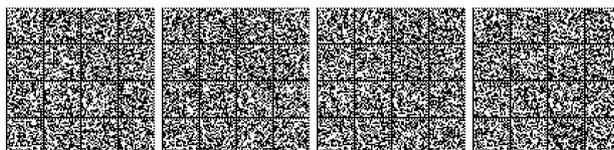
Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Foreign Affaires
Law and Treaties Department

N. 2632
Date: 30/11/2014

Verbal Note

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan presents its compliments to the Embassy of Italy in Kabul and has the honor to inform as follows:

The procedure of (29.3) million Euro soft loan agreements granting by Italian government to the Islamic Republic of Afghanistan, in order to strengthen the civil aviation sector through Herat airport equipment according to international standards, has been completed in the Islamic Republic of Afghanistan and the mentioned procedure is applicable.

Far above written was sent to the Embassy of Italy, we appreciate your assistance to inform this Ministry about the result, once the matter was brought to the attention of the relevant authorities of your government.

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy in Kabul the assurances of its highest consideration.

Embassy of Italy in Kabul
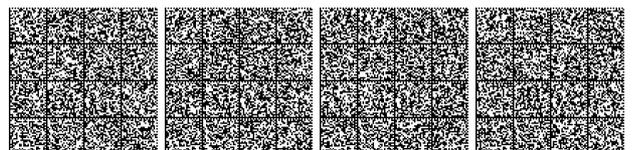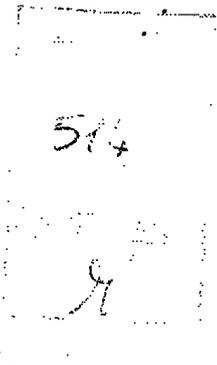
AMBASCIATA D'ITALIA
KABUL

Prot. N. 3153

Kabul, 03 DIC 2014

VERBAL NOTE

The Embassy of Italy in Kabul presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan and has the honour to notify the esteemed Ministry of the receipt of its Verbal Note n. 2632 of 30 November 2014.

With this Verbal Note the Embassy of Italy therefore confirms the entry into force of the Agreement between the Republic of Italy and the Islamic Republic of Afghanistan concerning the Soft Loan for the upgrade of Herat Airport signed in Herat on 11 February 2014 by Ambassador Michele Valensise for Italy and by Minister Omar Zakhilwal for Afghanistan.

Pursuant to article 16.1 of the text "the Agreement will enter into force on the date of the receipt of the last of the two letters by which the Parties shall officially have notified to each other the completion of their respective internal procedures."

The Embassy of Italy in Kabul avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan the assurances of its highest consideration.

TO:
Protocol Department,
Ministry of Foreign Affairs,
Kabul, Afghanistan

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">SCHEDA PER: **G.U.**</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA: 14.11.2012</td><td colspan="2">ENTR.VIGORE: 18.12.2014</td><td>IN VIGORE: si</td></tr>
<tr><td colspan="5">PAESE: ALGERIA</td></tr>
<tr><td colspan="5">MATERIA: Ricerca e Soccorso in mare</td></tr>
<tr><td colspan="2">POSIZIONE:</td><td colspan="3">DEPOSITO:</td></tr>
<tr><td colspan="5">TITOLO:
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Popolare Algerina nel settore della ricerca e soccorso in mare, firmato ad Algeri il 14 novembre 2012.</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMATO a: Algeri</td><td colspan="3">il: 14.11.2012</td></tr>
<tr><td colspan="2">PROVV.LEG.:</td><td colspan="3">G.U.:</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOT. ( )
Italia:
Controparte:
Ricezione:</td><td colspan="3">Comunicato G.U.:
(Tabella II:)</td></tr>
<tr><td colspan="5">DATA ENTR. VIGORE:</td></tr>
<tr><td colspan="5">DURATA: 5 anni</td></tr>
<tr><td colspan="5">DEN./DEC.:</td></tr>
<tr><td colspan="5">NOTE:

VD.:</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 8</td><td colspan="2">ADEMPIMENTI INTERNI:</td></tr>
<tr><td colspan="3">"Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche, con la quale una Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente, tramite i canali diplomatici, dell'adempimento delle procedure previste dalla rispettiva legislazione nazionale."</td><td colspan="2">Ratifica senza legge di autorizzazione ed esecuzione</td></tr>
<tr><td colspan="3">Lingue ufficiali: italiano, arabo e francese</td><td colspan="2">Uff.negoziatore: DGAP Ufficio VII.</td></tr>
</table>

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE ALGERINA

PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA RICERCA E SOCCORSO IN MARE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Popolare Algerina, di seguito denominate congiuntamente «le Parti Contraenti» e, separatamente, «la Parte Contraente»,

riconoscendo	l'importanza della cooperazione in materia di ricerca e soccorso marittimo ed aeronautico, e la necessità di assicurare servizi di ricerca e soccorso affidabili ed efficaci;
considerando	le disposizioni in materia di norme e procedure contenute nella "Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare" (SOLAS '74), e l'art. 98 della "Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare" (UNCLOS '82);
richiamando	i paragrafi 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.5 e 3.1.8 dell'Annesso alla "Convenzione internazionale sulla ricerca ed il soccorso marittimo", siglata ad Amburgo il 27 .04.1979 (SAR '79), e successivi emendamenti;
richiamando	altresì la circolare n. SAR.8/Circ.3 in data 17.06.2011 dell'I.M.O. e le successive circolari della medesima serie, relative alla disponibilità dei servizi di ricerca e soccorso (Global SAR Plan);
considerando	le disposizioni contenute nell'Annesso 12 alla 'Convenzione internazionale sull'Aviazione Civile', firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e successivi emendamenti;
coscienti	del bisogno di assicurare una efficace coordinamento tra i servizi di ricerca e soccorso dei due Paesi nelle rispettive zone di responsabilità;
desiderosi	di stabilire un piano operativo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso marittimo (SAR), per l'impiego delle risorse umane e materiali disponibili, per l'assistenza reciproca nel settore ed il miglioramento dei servizi SAR nelle rispettive zone di responsabilità;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

1. Per gli scopi del presente Accordo, si intende per:

   1) Operazione SAR: la ricerca e il soccorso di navi ed aeromobili in pericolo, secondo le norme e le procedure contenute nell'Annesso alla "Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare" (SOLAS '74), nella 'Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il soccorso marittimo (SAR '79), nel suo Annesso ed emendamenti, nell'art. 98 della "Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare" (UNCLOS '82) e nella Convenzione internazionale sull'Aviazione civile del 1944 e i suoi annessi, volte al recupero delle persone in pericolo, a fornire loro le cure iniziali, mediche o di altre necessità, e metterle in atto.

2) Convenzione SAR: la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il soccorso marittimo (SAR '79), firmata ad Amburgo il 27.04.1979, il suo Annesso e suoi emendamenti;

3) Area di ricerca e soccorso (SRR): area di dimensioni determinate, associata ad un Centro di coordinamento per il soccorso, entro i limiti della quale sono forniti i servizi di ricerca e soccorso (come definiti dall'Annesso alla Convenzione SAR '79 e suoi emendamenti);

4) Centro di coordinamento per il soccorso (RCC): centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio (come definite dall'Annesso alla Convenzione SAR '79 e suoi emendamenti);

5) Unità di ricerca e soccorso (SRU): Unità composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio (come definite dall'Annesso alla Convenzione SAR '79 e suoi emendamenti);

6) Piano operativo: le misure da adottare, in accordo con gli altri centri di coordinamento per il soccorso o, se del caso, con i centri secondari di coordinamento del soccorso, i metodi che consentano di allertare le navi in mare e gli aeromobili in volo, le funzioni e le responsabilità conferite al personale incaricato delle operazioni di ricerca e soccorso;

7) MRCC: Centro incaricato di provvedere ad un'efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso in una SRR (come definito dall'Annesso alla Convenzione SAR '79 e suoi emendamenti).

Per l'Algeria: il Ministero della Difesa Nazionale - Stato Maggiore dell'Esercito Nazionale Popolare - Comando delle Forze Navali - Servizio Nazionale di Guardia Costiera, il Centro Nazionale per le operazioni di sorveglianza e soccorso in mare (CNOSS ALGER);

Per l'Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto / Guardia Costiera, quale Centro di Coordinamento per il Soccorso Marittimo (MRCC ROMA).

Articolo 2

Autorità competenti

1. Il Ministero della Difesa Nazionale, Comitato di Direzione e Coordinamento per la Ricerca ed il Soccorso Marittimo (Comitato SAR Marittimo), per l'Algeria, ed il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto / Guardia Costiera**, per l'Italia, qui di seguito designati come "Autorità competenti" delle Parti Contraenti, sono gli organi nazionali di ricerca e soccorso incaricati di attuare e rendere effettivo il presente Accordo.

Articolo 3

Relazioni tra le Autorità competenti

1. Le Parti Contraenti convengono che le proprie Autorità competenti sono autorizzate a corrispondere direttamente tra loro, ove necessario, in relazione alle operazioni di ricerca e soccorso in mare. I rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti si potranno incontrare ogni qual volta ritenuto necessario.

2. Le Parti Contraenti convengono altresì che, nel corso di operazioni congiunte di ricerca e soccorso in mare, di attività di risposta ad ogni situazione di emergenza, di esercitazioni congiunte, di riunioni bilaterali, nonché in caso di situazioni eccezionali, sarà usato l'inglese come lingua di comunicazione.

Articolo 4

Finalità dell'Accordo

1. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti si impegnano a:

   1) adottare il "*Piano operativo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, all'interno delle aree SAR di rispettiva responsabilità*", previsto al successivo articolo 7;

   2) scambiare rapidamente e regolarmente le informazioni riguardanti le operazioni di ricerca e soccorso o una situazione potenziale di pericolo per la vita umana in mare nelle aree di ricerca e soccorso (SRRs) di rispettiva responsabilità;

   3) fornire reciproca assistenza, per quanto possibile, nella conduzione di operazioni di ricerca e soccorso nelle aree di ricerca e soccorso (SRRs) di rispettiva responsabilità;

   4) adottare misure appropriate per l'utilizzo di mezzi e risorse nelle rispettive SRRs quando è in corso un'operazione di ricerca e soccorso;

   5) scambiare informazioni sulle risorse SAR disponibili;

   6) effettuare, almeno una volta al mese, una prova dei mezzi di comunicazione tra le MRCC Roma and CNOSS Algeri adoperati durante le operazioni di ricerca e soccorso;

   7) effettuare esercitazioni periodiche di ricerca e soccorso al fine di testare le capacità di risposta in caso di situazioni SAR da una parte e dall'altra della linea di delimitazione delle rispettive SRR;

   8) scambiare ogni documentazione SAR utile in materia operativa e di procedure tecniche, al fine di promuovere la comprensione reciproca e le procedure comuni, senza pregiudicare eventuali diritti di proprietà intellettuale e di riproduzione;

   9) organizzare visite o scambi di personale tra il personale delle Autorità competenti e degli MRCC;

   10) cooperare in merito a:
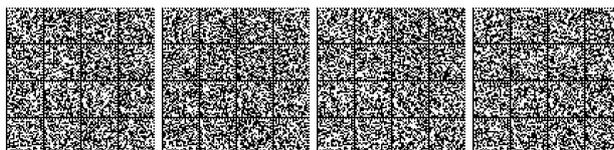
a. programmi di formazione e addestramento nelle materie disciplinate dal presente Accordo;

b. scambio di istruttori ed esperti;

c. scambio di informazioni e di esperienze relative al presente Accordo;

d. studio dei casi pratici;

e. formazione che contribuisca alla comprensione e all'approfondimento delle conoscenze tecniche attraverso l'organizzazione di riunioni, simposi, seminari, incontri ed altri strumenti che rientrino nel campo di applicazione del presente Accordo;

f. partecipazione a esercitazioni SAR organizzate dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Articolo 5

Area di ricerca e soccorso (SRR)

1. I limiti esterni delle rispettive aree di ricerca e soccorso marittime (SRR) sono delimitati, in conformità agli strumenti I.M.O., segnatamente la circolare n. SAR.8/Circ. 3 in data 17.06.2011 e le successive circolari della medesima serie, relative alla disponibilità dei servizi di ricerca e soccorso (Global SAR Plan), dalle linee che collegano i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (Datum WGS 84) riportate sulle carte nautiche approvate dai servizi idrografici delle due Parti Contraenti:

   1) lat. 39° 00' N - long. 007° 44' E;

   2) lat. 38° 32' N - long. 007° 44' E;

   3) lat. 38° 32' N - long. 008° 10' E.

2. Consultazioni potranno avere luogo tra le Parti Contraenti, in caso di necessità, al fine di garantire l'efficacia delle operazioni di ricerca e soccorso, nel caso le aree di ricerca e soccorso marittimo non coincidano completamente con le aree di ricerca e soccorso aeronautiche.

3. Nulla in questo Accordo pregiudicherà né gli impegni assunti da ciascuna delle due Parti con riguardo ad accordi relativi all'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del Mare del 1982, né l'esercizio di diritti da esse esercitate in zone di giurisdizione nazionale o in alto mare sulla base della medesima Convenzione".

Articolo 6

Procedure per l'ingresso nella SRR dell'altra Parte Contraente

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ricerca e soccorso, le circostanze impongano che unità di ricerca e soccorso di una Parte Contraente operino nella SRR dell'altra Parte Contraente, esse sono, previa informazione del Centro di coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di tale Parte Contraente, autorizzate a farlo, conformemente alle disposizioni del "*Piano operativo*".

Articolo 7

Piano operativo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, *all'interno delle aree SAR di rispettiva responsabilità*

1. Le Parti Contraenti incaricano le rispettive Autorità competenti di elaborare, il più presto possibile, un "*Piano operativo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, all'interno delle aree SAR di rispettiva responsabilità*" al fine di facilitare la conoscenza delle rispettive organizzazioni, delle procedure e delle risorse disponibili.
2. Tale Piano sarà sottoscritto dalle Autorità competenti, con modalità e tempi da concordare di comune intesa, ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche, scambiate tramite i canali diplomatici, contenenti le informazioni che entrambe le Parti Contraenti hanno completato la procedura prevista per l'approvazione secondo la legislazione nazionale.
3. Le Parti Contraenti autorizzano le rispettive Autorità competenti ad apportare modifiche, ogni qual volta necessario, al "*Piano operativo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, all'interno delle aree SAR di rispettiva responsabilità*". Le modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore del presente Accordo saranno oggetto di uno scambio di lettere, tramite i canali diplomatici, tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti del presente Accordo. Tali modifiche entreranno in vigore trenta giorni dopo la ricezione della accettazione di una Parte Contraente della modifica proposta dall'altra Parte Contraente.

Articolo 8

Applicazione dell'Accordo - Entrata in vigore - Emendamenti - Risoluzione delle controversie - Disposizioni finali

1. Le due Parti Contraenti concordano che il presente Accordo avrà una validità di 5 anni, e si considererà tacitamente rinnovato.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche, con la quale una Parte Contraente informa l'altra Parte Contraente, tramite i canali diplomatici, dell'adempimento delle procedure previste dalla rispettiva legislazione nazionale.
3. Il presente Accordo può essere emendato su richiesta di una Parte Contraente. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo la procedura riportata nel comma 2 del presente articolo.
4. Le due Parti Contraenti convengono che qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo o del discendente "*Piano operativo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, all'interno delle aree SAR di rispettiva responsabilità*" sarà risolta in maniera amichevole, attraverso la consultazione o la negoziazione tra le Parti Contraenti.

5. Ognuna delle due Parti Contraenti può porre fine al presente Accordo tramite notifica scritta all'altra Parte Contraente, tramite i canali diplomatici, con un preavviso di sei mesi.
6. Le Parti Contraenti provvederanno alla notifica del presente Accordo all'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

Firmato a Algeri il 14 novembre 2012 in due originali, ciascuno in lingua araba, francese ed italiana, i tre testi facenti egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana :	Per il Governo della Repubblica Popolare e Democratica Algerina :
Il Ministro degli Affari Esteri	Il Ministro degli Affari Esteri
Giulio Terzi	Mourad Medelci

	SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE	
FIRMA: 14.07.2014	ENTR. VIGORE: 18.11.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: MONGOLIA		
MATERIA: VISTI		
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.	
TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Mongolia sull'esenzione dell'obbligo di visto per corto soggiorno in favore dei titolari di passaporto diplomatico.		
FIRMATO a: Roma	il: 14.07.2014	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
==== () Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: trentesimo giorno dalla data di ricezione della notifica della seconda Parte.		
DURATA: indeterminata.		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 11	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, della notifica scritta della seconda parte, con la quale le Parti Contraenti avranno comunicato reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica.."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: italiano, mongolo e inglese	Uff. negoziatore: DGMO VIII	

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Mongolia
sull'esenzione dall'obbligo di visto per corto soggiorno
in favore dei titolari di passaporto diplomatico

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia, di seguito indicati come "le Parti Contraenti",

desiderosi di promuovere le relazioni bilaterali,

tenendo in considerazione l'interesse al rafforzamento delle relazioni amichevoli esistenti e con l'intento di facilitare gli spostamenti dei cittadini di una Parte nel territorio dell'altra Parte, titolari di passaporto diplomatico,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

I cittadini di una delle Parti Contraenti, titolari di passaporto diplomatico in corso di validità, e non accreditati nel territorio dell'altra Parte, saranno esenti dall'obbligo di visto di ingresso, transito, permanenza e uscita dal territorio dell'altra Parte fino a novanta (90) giorni (in uno o più periodi), nell'arco di centottanta (180) giorni, dal giorno di arrivo. Per i cittadini mongoli i novanta giorni decorreranno dal giorno del primo ingresso nell'area Schengen.

Articolo 2

Il presente Accordo non esenta i membri delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari e di organizzazioni internazionali situate nel territorio dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari detentori di passaporti diplomatici, dall'obbligo di visto per l'accreditamento presso lo Stato ospite.

Le persone sopra citate, dopo l'accreditamento, potranno entrare, transitare, permanere o uscire dal territorio dello Stato ospite senza visto per la durata del loro incarico.
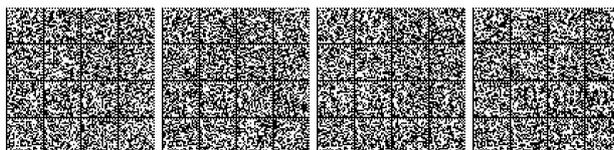
Articolo 3

I cittadini titolari di passaporto diplomatico di entrambe le Parti, citati negli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, possono entrare o lasciare il territorio dell'altra Parte in ogni punto di confine aperto al traffico internazionale.

Articolo 4

Il presente Accordo non modifica gli obblighi dei cittadini di entrambe le Parti Contraenti, specificati negli Articoli 1 e 2, di rispetto della legislazione dello Stato ricevente.

Articolo 5

Il presente Accordo non modifica il diritto delle competenti autorità di entrambe le Parti Contraenti di rifiutare l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato ricevente alle persone dichiarate indesiderabili.

Articolo 6

Per ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico ogni Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione di questo Accordo.

La sospensione dell'applicazione di questo Accordo sarà notificata all'altra Parte tramite canali diplomatici, entro 72 ore dall'entrata in vigore di tale misura.

La sospensione dell'applicazione di questo Accordo non avrà effetti sui diritti dei cittadini, di cui agli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, che già si trovino nel territorio dello Stato ospite.

Articolo 7

Le Parti Contraenti trasmetteranno i rispettivi specimen dei passaporti diplomatici tramite canali diplomatici entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Nel caso dell'introduzione di un nuovo passaporto o di modifica di quello esistente, le Parti Contraenti trasmetteranno reciprocamente gli specimen di tali passaporti, entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore dei nuovi passaporti o delle modifiche.

Articolo 8

Questo Accordo può essere modificato con il mutuo consenso delle Parti Contraenti mediante Protocolli addizionali o scambi di Note Verbali, che saranno considerati parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le modalità disciplinate all'articolo 11 del presente Accordo.
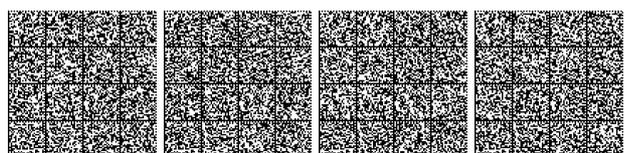
Articolo 9

Ogni divergenza o disputa nell'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziato tra le Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'adempimento degli obblighi discendenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, né gli obblighi delle Parti Contraenti che derivino da altri Accordi internazionali.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, della notifica scritta della seconda Parte, con la quale le Parti Contraenti avranno comunicato reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica.

Il presente Accordo è valido per un tempo indeterminato, fino a quando una delle parti non recederà da esso; cesserà di essere in vigore dopo tre (3) mesi dalla data di ricezione di una delle Parti, attraverso i canali diplomatici, della notifica di recesso dell'altra Parte.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 14 luglio 2014 in tre copie originali in mongolo, italiano e inglese, di cui la sola versione in lingua inglese è autentica e farà fede ai fini della risoluzione di eventuali controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana
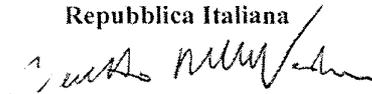
Per il Governo della Mongolia

**ДИПЛОМАТ ПАСПОРТ ЭЗЭМШИГЧДИЙГ
ВИЗ АВАХ ШААРДЛАГААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ
БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР,
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР
ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР**

Бүгд Найрамдах Итали Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар /цаашид "Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд" гэх/,

хоёр талын харилцааг хөгжүүлэхийг эрмэлзэн ,

хоёр улсын хоорондын найрсаг харилцааг бэхжүүлэхийг эрхэмлэн,

хоёр улсын дипломат паспорт эзэмшигч иргэд нөгөө улсын нутаг дэвсгэрт зорчих нөхцлийг хөнгөвчлөхийг зорин,

дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов:

1 дүгээр зүйл

Хэлэлцэн тохиролцогч нөгөө Талын нутаг дэвсгэрт дипломат алба хашихаар томилогдсоноос бусад Хэлэлцэн тохиролцогч Талуудын хүчин төгөлдөр дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Хэлэлцэн тохиролцогч нөгөө Талын нутаг дэвсгэрт ер (90) хүртэлх хоногийн хугацаанд визгүйгээр нэвтрэн орох, дамжин өнгөрөх, түр оршин суух, нутаг дэвсгэрээс нь гарах эрхтэй. Энэхүү чөлөөлөлт нь хүлээн авагч улсад хүрэлцэн ирсэн эхний өдрөөс эхлэн нэг зуун ная (180) хоногийн хугацаанд хэсэгчлэн, эсхүл бүхэлд нь нийт ер (90) хоног үйлчилнэ. Монгол Улсын иргэдийн хувьд дээр дурдсан ер (90) хоногийн хугацааг Шенгений бүсэд нэвтрэн орсон өдрөөс эхлэн тооцно.

2 дугаар зүйл

Хэлэлцэн тохиролцогч нөгөө Талын нутаг дэвсгэр дээрх Дипломат төлөөлөгчийн газар, Консулын газар болон Олон улсын байгууллагын албан хаагчид болон тэдгээрийн хүчин төгөлдөр дипломат паспорт эзэмшигч гэр бүлийн гишүүд нь хүлээн авагч улсад ирэхээсээ өмнө виз болон аккредитац авах үүргээс энэхүү хэлэлцээрээр чөлөөлөгдөхгүй.

Дээр дурдсан иргэд аккредитац авсны дараа томилолтоор ажиллах бүхий л хугацаанд хүлээн авагч улсын нутаг дэвсгэрт нэвтрэн орох, дамжин өнгөрөх, түр оршин суух, нутаг дэвсгэрээс гарах зэрэгт визгүй зорчино.
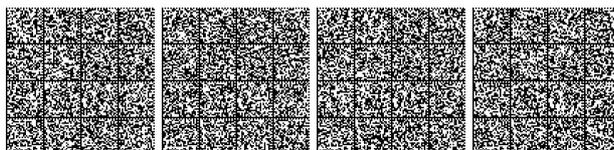
3 дугаар зүйл

Энэхүү хэлэлцээрийн 1 болон 2 дугаар зүйлд дурдсан иргэд Хэлэлцэн тохиролцогч Талуудын олон улсын иргэний тээвэрт зориулсан хилийн бүх боомтуудаар нэвтрэн орох, гарах эрхтэй.

4 дүгээр зүйл

Хэлэлцэн тохиролцогч Талуудын 1 болон 2 дугаар зүйлд дурдсан иргэдийн хувьд хүлээн авагч улсын хууль тогтоомжийг даган биелүүлэх үүргийг энэхүү хэлэлцээр хөндөхгүй.

5 дугаар зүйл

Энэхүү хэлэлцээр нь Хэлэлцэн тохиролцогч Талуудын эрх бүхий байгууллагаас тааламжгүй гэж үзсэн этгээдийг өөрийн нутаг дэвсгэрт оруулахаас татгалзах, түр оршин суухыг хориглох эрхийг хөндөхгүй.

6 дугаар зүйл

Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн хэв журмын үүднээс энэхүү хэлэлцээрийн үйлчлэлийг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн түр хугацаагаар зогсоох эрхтэй.

Хэлэлцээрийн үйлчлэлийг түр хугацаагаар зогсоох тухайгаа Хэлэлцэн тохиролцогч Тал уг арга хэмжээ хүчин төгөлдөр болохоос доод тал нь 72 цагийн өмнө нөгөө Талдаа дипломат шугамаар мэдэгдэнэ.

Хэлэлцээрийн үйлчлэлийг түр хугацаагаар зогсоох арга хэмжээ нь Хэлэлцэн тохиролцогч нөгөө Талын нутаг дэвсгэрт уг арга хэмжээнээс өмнө очсон 1 болон 2 дугаар зүйлд дурдсан иргэдийн эрхийг хөндөхгүй.

7 дугаар зүйл

Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс доод тал нь гуч (30) хоногийн өмнө өөрсдийн дипломат паспортын загварыг дипломат шугамаар солилцоно.

Хэлэлцэн тохиролцогч аль нэг Тал шинэ загварын дипломат паспорт олгох болон өөрийн ашиглаж буй дипломат паспортод өөрчлөлт оруулах тохиолдолд шинэ загварын паспорт нэвтрүүлэх болон тухайн өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болох өдрөөс доод тал нь гуч (30) хоногийн өмнө нөгөө Талдаа уг паспортын загварыг дипломат шугамаар хүргүүлнэ.

8 дугаар зүйл

Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд энэхүү хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулахдаа харилцан тохиролцсоны дагуу нэмэлт протокол байгуулах, эсхүл ноот бичиг солилцоно. Ийнхүү оруулсан өөрчлөлт нь энэхүү хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд 11 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу хүчин төгөлдөр болно.

9 дүгээр зүйл

Энэхүү хэлэлцээрийн заалтыг тайлбарлахад гарсан аливаа зөрүү, эсхүл маргааныг Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд дипломат шугамаар зөвшилцөх буюу хэлэлцээ хийх замаар эв зүйгээр шийдвэрлэнэ.

10 дугаар зүйл

Энэхүү хэлэлцээр нь Бүгд Найрамдах Итали Улсын хувьд Европын Холбооны гишүүн улсын хүлээх үүрэг болон Хэлэлцэн тохиролцогч Талуудын бусад олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй.

11 дүгээр зүйл

Энэхүү хэлэлцээр нь Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд түүнийг хүчин төгөлдөр болгох дотоодын хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан тухай мэдээллийг дипломат шугамаар харилцан солилцсоноос хойш гуч (30) хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно. Ингэхдээ сүүлчийн мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс тооцно.

Энэхүү хэлэлцээрийг хугацаагүйгээр байгуулсан бөгөөд Хэлэлцэн тохиролцогч аль нэг Талын дипломат шугамаар гурван (3) сарын өмнө хүргүүлсэн хэлэлцээрийг цуцлах тухай мэдэгдлийн дагуу хэлэлцээр цуцлагдана.

Дээр дурдсаныг нотолж, энэхүү хэлэлцээрт Засгийн газраас өгсөн бүрэн эрхийн дагуу гарын үсэг зурав.

Энэхүү хэлэлцээрийг Ром хотноо 2014 оны 7 дугаар сарын 14 -ны өдөр итали, монгол болон англи хэлээр үйлдсэн бөгөөд хэлэлцээрийг тайлбарлахад болон хэрэглэхэд гарч болох аливаа маргааныг шийдвэрлэхэд англи хэлээрх эх бичвэрийг баримтална.
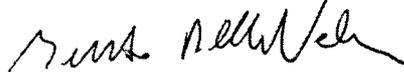
БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ	МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ
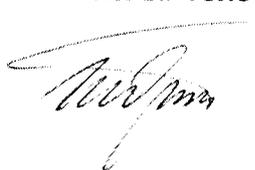
Agreement
between the Government of the Republic of Italy
and the Government of Mongolia
on the exemption of visa requirements
for holders of Diplomatic Passports

The Government of the Republic of Italy and the Government of Mongolia (hereinafter referred to as the "Parties");

desirous of promoting their bilateral relations;

considering the interest in strengthening the existing friendly relationship and with a view to facilitating the travel of citizens of both countries, holding diplomatic passports;

hereby agree as follows:

Article 1

Citizens of the Parties, holders of a valid diplomatic passport and not accredited in the territory of the other Party may enter, exit, transit through and stay in the country of the other Party for a period not exceeding ninety (90) days without having to obtain a visa. This exemption shall be valid for either a continuous or interrupted period of ninety (90) days within a hundred eighty(180)-day period from the date of arrival on the territory of the host Party. For citizens of Mongolia, the period of ninety (90) days shall begin from the date of entry in the Schengen Area.

Article 2

This Agreement does not exempt members of diplomatic missions, consular posts as well as representatives of international organizations located in the territory of the other Party, as well as their family members holding diplomatic passports from obtaining a visa to be accredited before the hosting Party.

After accreditation and during the period of their assignment, the persons mentioned above may enter, transit, reside on and leave the territory of the other Party without visa.
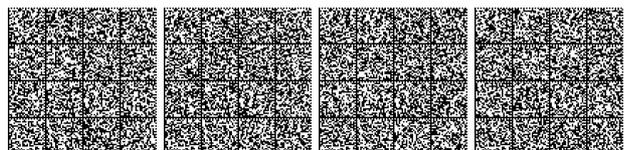
Article 3

Citizens of the Parties, holders of diplomatic passports mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement, may enter or leave the territory of the other Party at all international border crossing points.

Article 4

This Agreement shall not exempt the citizens of either Parties, mentioned in Articles 1 and 2, from complying with the domestic law in force in the territory of the other Party.

Article 5

This Agreement does not affect the right of the Competent Authorities of a Party to refuse entry into or stay in its territory of any citizens of the other Party who are considered undesirable.

Article 6

Each Party reserves the right to suspend, either in whole or in part, the implementation of this Agreement for reasons of national security and public order.

The suspension shall be notified to the other Party in writing through the diplomatic channel not later than 72 hours before the entry into force of such suspension.

The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of citizens, mentioned in Articles 1 and 2, who already stay in the territory of the other Party.

Article 7

The Parties shall exchange specimens of the diplomatic passports through the diplomatic channels not later than thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.

In case of the introduction of a new diplomatic passport or modification of the existing one, the Parties shall convey to each other through the diplomatic channels specimens of these passports, no later than thirty (30) days before the date on which the new passports or modifications enter into force.

Article 8

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by additional Protocols or exchanges of Diplomatic Notes, which are to be considered as
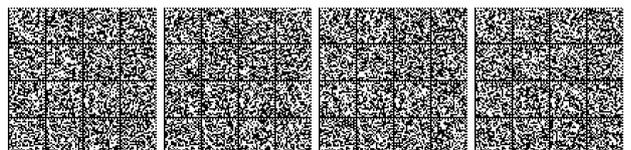
integral parts of this Agreement. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of Article 11 of this Agreement.

Article 9

Any differences or disputes between the Parties arising out of the interpretation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

Article 10

The present Agreement shall not affect the obligations binding Italy as a member State of the European Union and the other obligations binding the Parties as a contracting Party in other international Agreements.

Article 11

This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date on which the last Party has notified the other in writing through the diplomatic channels of its compliance with the internal procedures necessary for the implementation thereof.

This Agreement shall remain in force for an indefinite period and shall be terminated by either Party giving three months written notice in advance through the diplomatic channels to the other Party of its intention to terminate it.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 14 July 2014, in three originals, in Mongolian, Italian and English languages, of which the sole English text is authentic and shall be used for the purpose of resolution of potential disputes regarding the interpretation and the application of the Agreement.
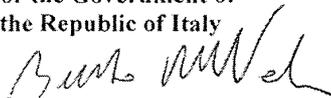
For the Government of the Republic of Italy	For the Government of Mongolia
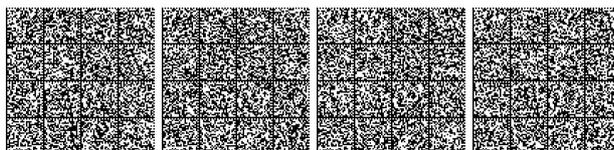
EMBASSY OF MONGOLIA
ROME

№ 1-14/64

VERBAL NOTE

The Embassy of Mongolia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and has the honour to refer to the Agreement between the Government of Mongolia and the Government of the Republic of Italy on the exemption of visa requirements for holders of Diplomatic Passports, which was signed at Rome on 14 July 2014 (hereafter "the Agreement").

The Mongolian side notifies the Italian side the approval of the Agreement by the Government of Mongolia and, in accordance with article 11 of the Agreement, its compliance with the internal procedures necessary for the implementation of the Agreement.

Further, the Embassy of Mongolia has the honour to request the Italian side to provide information on the progress of its compliance with the internal procedures necessary for the implementation of the Agreement.

The presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.
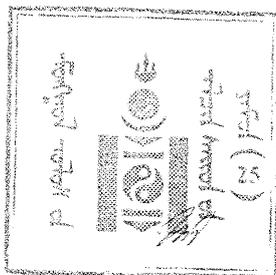
Rome, "26" August 2014

13280
P/ Napoli

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF
THE ITALIAN REPUBLIC
Rome

Via Vincenzo Bellini, 4
00198 Rome (RM), ITALY

Tel/Fax: (+39) 068540536
E-mail: italy@mfa.gov.mn
Website: www.italy.mfa.gov.mn

Embassy of Italy
To the People's Republic of China and to Mongolia

NOTE VERBALE 003538

The Embassy of Italy the People's Republic of China and to Mongolia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Mongolia and has the honor to refer to the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Mongolia on the exemption of visa requirements for holders of diplomatic passports, signed in Rome, on July 14th, 2014.
In accordance with art. 11, the Embassy of Italy has the honour to inform the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Mongolia that the Italian part has concluded the internal procedures for the entry into force of the abovementioned Agreement.
The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia the assurances of its highest consideration.

17 OCT 2014

AMBASCIATA D'ITALIA PECHINO

Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation of Mongolia
ULAAN BAATAR
Fax 00976.11.322127
c/c
Embassy of Mongolia
BEIJING
Fax: 65325045

EMBASSY OF MONGOLIA
BEIJING

No. A/XCO/415/2014

The Embassy of Mongolia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Italy and referring to the latter's Note Verbale №0035538, has the honour to inform that according to the Article 11 of the Agreement on the Exemption of visa requirements for holders of diplomatic passports, it shall enter into force on November 18, 2014.

The Embassy of Mongolia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

Beijing,
October 22, 2014

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ITALY
Beijing

07140747

No 2,Xiu Shui Bei Jie,Jian Guo Men Wai,
Beijing 100600,P.R.CHINA

Tel:86-10-6532-1203,6532-6512,6532-1810,
Fax:86-10-6532-5045,
E-mail:beijing@mfat.gov.mn
http://beijing.mfat.gov.mn
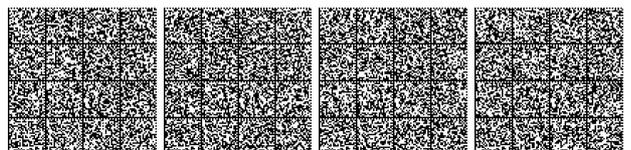
TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	21,12,2012 - Roma Scambio di Note tra Italia e UNIDROIT modificativo dell'art, 1 dell'Accordo del 25,07,2067 *Legge 23,09,2014 n. 143 - G.U. n. 236 del 10,10,2014*	05,11,2014
2	13,06,2012 - Bruxelles Protocollo sulle preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di *Legge 03,10,2014 n. 149 - G.U. n. 247 del 23,10,2014*	01,12,2014
3	23,02,2006 - Ginevra Convenzione OIL sul lavoro marittimo *Legge 23,09,2013 n. 113 - G.U. n. 237 del 09,10,2013*	19,11,2014
4	02,04,2013 - New York Trattato sul commercio delle armi *Legge 04,10,2013 n. 118 - G.U. n. 242 del 15,10,2013*	24,12,2014

15A00417

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'unione europea.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 265 dell'11 novembre 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014 (registro n. 1, foglio n. 4326), definisce, per l'anno 2014, le modalità di utilizzo delle risorse del "Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio" istituito dall'art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, il bando in oggetto, allegato al decreto sopra citato, avvia una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione e nocività dei rifiuti.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti pubblici e privati (senza scopo di lucro) che hanno in essere progetti o programmi, già finanziati in quota parte dall'Unione europea, in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con priorità alle azioni di innovazione e di informazione, sensibilizzazione e comunicazione così come proposto dall'Allegato IV della Direttiva comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Ciascun soggetto pubblico e privato (senza scopo di lucro) può presentare una sola richiesta di contributo per azioni aggiuntive e funzionali ai progetti e programmi già finanziati in quota parte dall'Unione europea sopra esplicitati.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 513.475,22.

Il bando integrale ed il modulo di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale www.minambiente.it - sezione "Bandi" in calce alla homepage.

15A00423

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Adozione dei principi di revisione ISA Italia

Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono stati adottati i principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione, su base convenzionale, con le associazioni e gli ordini professionali - l'Associazione italiana revisori contabili (Assirevi), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e l'Istituto nazionale revisori legali (INRL), nonché con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il testo integrale dei principi di revisione ISA Italia, insieme alla predetta determina, sono scaricabili dal sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato all'indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale.

15A00424

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo all'elenco degli oneri informativi di cui al D.P.C.M. n. 252/2012

Si comunica che l'elenco degli oneri di cui al D.P.C.M. n. 252/2012, relativo al «Regolamento recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221» è visionabile sul sito www.giustizia.it

15A00484

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento, con nomina del commissario liquidatore della società «Domaine Champagnolle società cooperativa», in Aosta.

Con deliberazione n. 1864, adottata nell'adunanza del 30 dicembre 2014, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società Domaine Champagnolle Società Cooperativa, con sede legale in Aosta - Regione Brenlo n. 1 - costituita con atto a rogito del notaio Domenico Stellatelli in data 5 aprile 1997, partita I.V.A. e codice fiscale 00639460070 - ed ha nominato il rag. Moreno Bruno Faedi di Aosta quale commissario liquidatore.

15A00416

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-021) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.